COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni (*Approvato dal Senato*) (1937) 239

PRESIDENTE 239, 240, 241
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 240
ARMAROLI 240
MAZZONI 240
GITTI 240
FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 240

Votazione segreta:

PRESIDENTE 241

La seduta comincia alle 9.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni (Approvato dal Senato) (1937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1937, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni, già approvato dal Senato della Repubblica.

Prima di dare la parola al Relatore, desidero informare la Commissione che, conformemente agli impegni assunti nel corso della seduta di ieri (nel corso della quale la Commissione ha chiesto ed ottenuto dalla Presidente il trasferimento in sede legislativa del provvedimento), circa le modalità da seguire per la concessione dell'integrazione salariale ai lavoratori, ho già presentato una proposta di legge, n. 1943, tendente a rivedere la competenza dei comitati provinciali della Cassa integrazione guadagni in materia di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali nei casi di sospensione dal lavoro, secondo i suggerimenti formulati dalla Commissione stessa.

Sarebbe stato mio desiderio porre all'ordine del giorno quella proposta di legge unitamente al disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame perché, come si disse in quella precedente riunione, sarebbe stato opportuno cogliere questa occasione per introdurre le modificazioni che auspicavamo alla legge 23 giugno 1964, n. 433.

Senonché la proposta di legge non è stata ancora stampata e inoltre una qualsiasi modifica del testo del presente disegno di legge ci avrebbe costretti a rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con il rischio di perdere tempo prezioso.

Mi riservo comunque di porre all'ordine del giorno dei lavori la proposta di legge in argomento, affinché possa essere discussa al più presto possibile.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, confortato dall'unanime consenso riscosso ieri, in sede referente, mi resta ora ben poco da aggiungere. Mi sia consentito soltanto richiamare l'attenzione della Commissione sui punti salienti del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Come è noto, nel settore edile vige un particolare trattamento in materia di integrazione salariale in base alla legge 3 gennaio 1963, n. 77. Questo trattamento prevede per i primi tre mesi di sospensione dal lavoro dell'operaio edile una erogazione di integrazione salariale per tutte le ore non lavorate da zero a 40 ore nella misura del 66 per cento. Successivamente, grazie ad un accordo sindacale del 14 novembre 1963, si era convenuto, sempre per il settore edile, di elevare quel trattamento nella misura dell'80 per cento. Con legge 23 giugno 1964, n. 433, venne poi disposto che per tutti i lavoratori del settore industriale venisse applicato per la durata di un anno, il seguente trattamento: per i primi tre mesi, per le ore lavorative da zero a ventiquattro ore, l'erogazione della integrazione nella misura dei due terzi del salario con il mantenimento degli assegni familiari nella misura intera e dell'assistenza malattia; per il secondo trimestre il trattamento fino a trentasei ore, per il terzo trimestre fino a trentadue ore e infine per il quarto trimestre fino a ventiquattro ore, fermo restando il diritto agli assegni familiari nella misura intera e all'assistenza malattia.

A seguito di questo miglioramento del regime generale, il Governo ha ritenuto di presentare questo disegno di legge con il quale, conformemente all'accordo collettivo, si dispone per l'erogazione delle integrazioni salariali agli edili nella misura dell'80 per cento del salario, inclusa l'assistenza malattia e gli assegni familiari. In altri termini, si tratta di concedere una perequazione in favore del settore edile, perequazione che era stata già sollecitata con l'approvazione alla unanimità di un ordine del giorno della nostra Commissione durante la discussione della legge n. 433. D'altra parte è da ricordare che nella gestione speciale per il settore edile esiste già una disponibilità finanziaria atta a coprire gli oneri che derivano dall'attuazione di queste norme perequative volute dal Governo.

Tenuto conto di tutto ciò, il Relatore dichiara di essere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMAROLI. A nome del mio gruppo dichiaro di associarmi pienamente al provvedimento.

MAZZONI. Anche noi ci associamo.

GITTI. Anche noi siamo pienamente favorevoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo ringrazio il Relatore e confermo che questo provvedimento recepisce in sostanza un accordo sindacale già operante. Ringrazio anche la Commissione per l'unanimità dei consensi, che consentirà agli edili di avere un certo sollievo alla loro spesso precaria situazione che li vede particolarmente esposti all'andamento della congiuntura.

Porto inoltre a conoscenza della Commissione che è allo studio presso il Ministero uno schema di disegno di legge per lo sganciamento della gestione edile dalla Cassa integrazione guadagni e per l'aumento del sussidio di disoccupazione ai lavoratori di questo settore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro

o ad lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni » (*Approvato dal Senato*) (1937):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Di Mauro Luigi, Gitti, Lama, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Nucci, Pucci Ernesto, Rossinovich, Russo Spena, Sabatini, Scalia, Servadei, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI